Deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2026, n. 13-3319
Decreto legislativo n. 101/2020, articolo 51. Legge regionale n. 5/2010, articolo 3. Espressione del parere regionale sull'istanza di aggiornamento e modifica del nulla osta di categoria A per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, presentata al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dal proponente Livanova Site Management S.r.l., con sede operativa nel Comune di Saluggia

REGIONE PIEMONTE

Seduta N° **201** Adunanza 23 NOVEMBRE 2026

Il giorno 23 del mese di novembre duemilaventisei alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente , Maurizio Raffaello Marrone Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Marina CHIARELLI - Marco GABUSI - Federico RIBOLDI

DGR 13-3319/2026/XII

OGGETTO:
Decreto legislativo n. 101/2020, articolo 51. Legge regionale n. 5/2010, articolo 3. Espressione del parere regionale sull'istanza di aggiornamento e modifica del nulla osta di categoria A per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, presentata al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dal proponente Livanova Site Management S.r.l., con sede operativa nel Comune di Saluggia (VC).

A relazione di: Marnati

Premesso che il decreto legislativo n. 101/2020, in attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom, stabilisce le norme fondamentali di sicurezza per la protezione dai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti ed, in particolare:
all'articolo 54, disciplina le procedure per l'allontanamento di materiali e rifiuti derivanti da pratiche soggette ad autorizzazione o notifica, individuando le competenze e le modalità di rilascio del relativo provvedimento;
all'articolo 235, sancisce che i soggetti già in possesso di provvedimenti autorizzativi all'entrata in vigore del decreto debbano presentare, entro due anni, apposita istanza di aggiornamento alle amministrazioni competenti;
all'allegato XIV, punto 4.4, definisce le procedure per l'aggiornamento e la modifica del nulla osta di Categoria A.
Richiamato che il suddetto decreto legislativo sancisce, tra l'altro che:
all'articolo 55 ed all'allegato XIV, la categoria A riguarda i nulla osta che autorizzano attività che comportano l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, caratterizzate da un elevato rischio radiologico e da requisiti più stringenti, rispetto alla categoria B (con rischio minore);

all’articolo 51, il nulla osta per svolgere le pratiche di categoria A è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, acquisito il parere dell’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN) e sentite le Regioni territorialmente competenti.
Preso atto che, con la nota prot. n. 115915 del 1° giugno 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha invitato, anche la Regione Piemonte, ad esprimere il parere di competenza sull’istanza di aggiornamento e modifica del nulla osta di categoria A per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, di cui al decreto interministeriale del 25 giugno 2020, di variazione di sede legale e di autorizzazione all’allontanamento, presentata, in data 10 agosto 2022,, dalla Società Livanova Site Management S.r.l., ai sensi dell’articolo 235, del punto 4.4 dell’allegato XIV e dell’articolo 54 del decreto legislativo n. 101/2020.
Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio:
il suddetto aggiornamento del nulla osta di categoria A riguarda le attività finalizzate a mettere in sicurezza l’installazione Livanova Site Management S.r.l. di Saluggia (VC) ed i rifiuti prodotti durante le fasi di messa in sicurezza, al fine di consentire la pianificazione e l’avvio delle operazioni di disattivazione della stessa;
l’installazione è costituita dal deposito temporaneo di rifiuti radioattivi, dalle celle di manipolazione delle sorgenti ad alta attività inutilizzate dal 1986 e dal collettore di scarico, con annessa stazione di sollevamento, per l'immissione nel fiume Dora Baltea degli effluenti liquidi radioattivi generati negli impianti Livanova Site Management e Deposito Avogadro; oltre ai rifiuti radioattivi sono presenti 36 sorgenti di radiazioni ionizzanti, di cui 26 dismesse.
Premesso, inoltre, che la legge regionale n. 5/2010 “Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti”, all’articolo 3 “Espressione dei pareri e delle intese di competenza regionale” sancisce che:
la Giunta regionale esprima i pareri di competenza regionale in merito alla richiesta dei suddetti nulla osta all’impiego di sorgenti di categoria A, con propria deliberazione, sulla base dell’istruttoria effettuata dalle strutture regionali competenti relativamente agli aspetti industriali, di ricerca e medico-sanitari (comma 2);
è, altresì, previsto che, per l’istruttoria finalizzata all’espressione dei pareri, le strutture regionali competenti si avvalgono dell’ARPA Piemonte, delle ASL competenti per territorio e del Tavolo tecnico nucleare di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), della medesima legge regionale n. 5/2010 (comma 3).
Richiamata la DGR n. 65-2064 del 17 maggio 2011, che ha approvato le modalità di svolgimento delle attività e la composizione del tavolo tecnico sulle attività di controllo e sorveglianza ambientale in materia di radiazioni ionizzanti, sulle attività di messa in sicurezza e disattivazione degli impianti del ciclo del nucleare, sull’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e sul trasporto di materie radioattive e fissili, denominato “Tavolo tecnico nucleare”.
Dato atto che la medesima Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, con riferimento all’istruttoria di cui alla citata istanza, quali espressione del Tavolo tecnico nucleare, ha individuato, ai sensi della suddetta DGR n. 65-2064 del 17 maggio 2011, la Provincia di Vercelli ed il Comune di Saluggia.
Dato atto, inoltre, che, in relazione alla relativa procedura istruttoria:
la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore “Emissioni e Rischi Ambientali” (ora Settore “Grandi Rischi Ambientali”), per l’istruttoria della documentazione allegata all’istanza del 10 agosto 2022 ha convocato ad un incontro in modalità telematica, in data 27 ottobre 2022, l’ARPA Piemonte, l’ASL TO4, la Provincia di Vercelli ed il Comune di Saluggia;
poichè a seguito dell’istruttoria è emersa la necessità di chiedere alcuni chiarimenti ed integrazioni sulle modalità di produzione e gestione dei rifiuti radioattivi, con la nota prot. n. 132632 del 28 ottobre 2022 il suddetto Settore ha comunicato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) la necessità che la società proponente fornisse riscontro al riguardo.

Preso atto che la suddetta richiesta di chiarimenti è stata trasmessa dal MASE alla Livanova Site Management S.r.l. con nota del 26 novembre 2025, e, pertanto, la Società, nell'inviare in data 26 maggio 2026 le integrazioni all'istanza dell'agosto 2022, ha evidenziato che le variazioni intercorse dalla trasmissione dell'istanza ed i chiarimenti richiesti hanno imposto un significativo aggiornamento dell'intero fascicolo documentale e che, conseguentemente, la nuova documentazione sostituiva integralmente la versione a suo tempo inviata.
Dato atto che il citato Settore "Grandi Rischi Ambientali" ha, pertanto, invitato l'ARPA Piemonte, l'ASL TO4, la Provincia di Vercelli ed il Comune di Saluggia ad un nuovo incontro istruttorio in modalità telematica in data 16 giugno 2026, nel corso del quale, a seguito degli approfondimenti effettuati, i soggetti partecipanti hanno convenuto sulla necessità di un confronto diretto con il proponente Livanova Site Management S.r.l., la quale è stata invitata, con la nota prot. n. 95467 del 25 giugno 2026, ad un incontro convocato in modalità telematica in data 29 giugno 2026.
Preso atto che:
nel corso del suddetto incontro, con riferimento alle questioni che sono state illustrate e per le quali è stata segnalata la necessità di acquisire maggiori dettagli e chiarimenti, il proponente Livanova Site Management S.r.l., ha fornito un primo riscontro, che ha, successivamente, formalizzato con la nota inviata al MASE in data 1° luglio 2026;
con la nota, prot. n. 150359 del 14 luglio 2026, il MASE ha trasmesso le integrazioni volontarie che il proponente ha inviato con la suddetta nota del 1° luglio 2026, invitando le Amministrazioni interessate a esprimere il parere di competenza, tenendo in considerazione anche le sopracitate integrazioni.
Dato atto che il Settore "Grandi Rischi Ambientali", con la nota prot. n. 112225 del 27 luglio 2026, ha trasmesso ai soggetti partecipanti all'istruttoria copia della documentazione, invitandoli a trasmettere entro il 14 agosto 2026 le eventuali osservazioni e/o richieste di prescrizioni, finalizzate alla formulazione del parere regionale.
Preso atto che, con la nota prot. n. 69473 del 13 agosto 2026, ARPA Piemonte, Dipartimento tematico Rischi Fisici e Tecnologici, ha comunicato, vista la documentazione trasmessa, di non avere osservazioni in merito.
Dato atto che il Settore "Grandi Rischi Ambientali", in esito all'istruttoria tecnica, condotta secondo quanto disposto all'articolo 3, comma 2 della legge regionale n. 5/2010 e tenuto conto del contributo di ARPA Piemonte, ha ravvisato che sussistano i presupposti per prevedere di esprimere, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 101/2020, parere regionale favorevole all'aggiornamento e modifica del nulla osta, di cui al decreto interministeriale del 25 giugno 2020.
Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un parere di natura endoprocedimentale.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.
Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di prendere atto dell'esito favorevole dell'istruttoria in premessa riportata e, conseguentemente, di esprimere parere favorevole, per le finalità di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 101/2020 ed ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 5/2010, relativamente all'aggiornamento e modifica del nulla osta di categoria A per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, di cui al decreto interministeriale (DI) del 25 giugno 2020, alla variazione di sede legale ed all'autorizzazione all'allontanamento, in capo al proponente Livanova Site Management

S.r.l., con sede operativa nel Comune di Saluggia (VC), nell’ambito del procedimento di cui alla nota prot. n. 115915 del 1° giugno 2026 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), come in premessa rappresentato;

- di demandare alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore “Grandi rischi ambientali”, la trasmissione della presente deliberazione al MASE per il prosieguo di competenza;

- il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.